

R.G. 210-1/ /2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Sergio Rossetti	- Giudice
dott. Luca Giani	- Giudice

nel procedimento unitario n.210/2024 r.g.

n.210-1/2024 introdotto con ricorso ex art.44 e 284 CCII

promosso da:

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. (C.F. / P.IVA 10354890963), ADI ENERGIA S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354910969), ADI SERVIZI MARITTIMI S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354920968), ADI TUBIFORMA S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354970963), rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Sanzo (C.F. SNZSVT57M13B180V), dall'avv. Diana Burroni (C.F. BRRDNI72B52I829F), dall'avv. Angela Petrosillo (C.F. PTRNGL70L44B180J) e dall'avv. Anna Porcari (C.F. PRCNNA88D46E648X), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dei LCA Studio Legale sito in Milano, Via della Moscova n. 18;

n.210-2/2024 r.g. introdotto con ricorso ex art.2 commi 1 e 2 D.L. 347/2003

promosso da:



INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (c.f. e P.IVA. 05678721001), rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Tedeschini (C.F. TDSFNC61C18G478I), prof. Valerio Pescatore (C.F. PSCVLR74L04H501S) e prof. Silvio Martuccelli (c.f. MRTSLV68D19H501I) del foro di Roma e dall'avv. Antonio Tavella (c.f. TVLNTN75P18G337B) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Chiomenti, in Roma, via Ventiquattro Maggio n. 43

nei confronti di:

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. / P.IVA 10354890963), rappresentata difesa dagli Avv.ti Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B) ed avv. Elisabetta Varni (C.F. VRNLBT 76C42D969J) del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Avvocati in Genova, Via delle Casaccie 1

nonchè di:

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. (C.F. / P.IVA 10354890963), ADI ENERGIA S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354910969), ADI SERVIZI MARITTIMI S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354920968), ADI TUBIFORMA S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354970963), rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Sanzo (C.F. SNZSVT57M13B180V), dall'avv. Diana Burroni (C.F. BRRDNI72B52I829F), dall'avv. Angela Petrosillo (C.F. PTRNGL70L44B180J) e dall'avv. Anna Porcari (C.F. PRCNNA88D46E648X), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dei LCA Studio Legale sito in Milano, Via della Moscova n. 18;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso ex artt. 44 e 284 CCII, depositato il 17 febbraio 2024, Acciaierie d'Italia S.p.A. (C.F. / P.IVA 10354890963), AdI Energia S.r.l., (C.F. / P.IVA 10354910969), AdI Servizi Marittimi S.r.l., (C.F. / P.IVA 10354920968), AdI Tubiforma S.r.l., (C.F. / P.IVA 10354970963), tutte con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, hanno proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale, chiedendo nel contempo la conferma della misure protettive richieste ai sensi dell'art.54 comma 2 e 4 CCII.



Con ricorso depositato il giorno successivo, il 18 febbraio 2024, Invitalia S.p.A., socio di minoranza di Acciaierie d'Italia S.p.A., rappresentando di aver trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy istanza ex art. 1 e 2, comma 2, D.L. 347/2003, come modificato dal D.L. 18.1.2024, n. 4, per l'ammissione immediata della società alla procedura di amministrazione straordinaria, ha richiesto al Tribunale l'accertamento dello stato d'insolvenza, ai sensi della norma citata.

Con riguardo al procedimento ex art.44 CCII introdotto dal gruppo di società, il Collegio - con provvedimento del 20 febbraio 2024 - ha formulato richiesta di chiarimenti e fissato udienza al 27 febbraio 2024, sia in ordine al percorso di composizione negoziata che aveva visto coinvolte tutte le ricorrenti, mancando riscontri in ordine alla cessazione della stessa composizione e/o all'esito delle trattative, sia con riferimento alla persistenza di un gruppo di imprese tra le sole società AdI Energia S.r.l., AdI Servizi Marittimi S.r.l., AdI Tubiforma S.r.l., a fronte dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. comunicata al Tribunale di Milano lo stesso 20 febbraio 2024.

Con memoria del 23 febbraio 2024, parte ricorrente ha chiarito di aver rinunciato alla domanda di composizione negoziata presentando richiesta di archiviazione contestualmente al deposito della domanda prenotativa, ed evidenziando che in pari data era sopraggiunta l'archiviazione.

In ordine all'asimmetria procedimentale messa in luce dal Tribunale – evincibile dall'avvenuta ammissione, da un lato, di uno degli enti del gruppo all'amministrazione straordinaria, dall'altro lato, dal richiesto accesso dell'intero gruppo in parola allo strumento previsto dall'art.44 CCII – le ricorrenti hanno rappresentato che, a breve, sarebbero state aperte anche le procedure di amministrazione straordinaria riguardanti gli altri componenti del gruppo, con correlate richieste di accertamento dello stato di insolvenza. Su questa premessa, le ricorrenti significativamente hanno posto in evidenza che la procedura con riserva era unicamente finalizzata all'immediata messa in protezione di tutte le società (italiane) operative del gruppo. In particolare, essendo venuto meno lo *stay* assicurato in un primo momento e fino alla sua recente archiviazione dalla composizione negoziata puntellata dall'applicazione di misure protettive, il “concordato in bianco” diveniva strumento di salvaguardia, rispetto alle iniziative dei creditori, delle realtà societarie facenti parte del gruppo imprenditoriale.



In sede di udienza la società ha insistito per la concessione del termine ex art. 44 CCII e per la conferma delle misure protettive. Il Pubblico Ministero, presente, ha aderito all'istanza.

Con riferimento alla domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza proposta dal socio Invitalia S.p.A., il giudice designato ha fissato udienza per la comparizione del Commissario straordinario e della società debitrice sempre al 27 febbraio 2024. Nel procedimento si è costituita Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario ing. Giancarlo Quaranta, insistendo: a) per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 Legge Marzano, b) perché sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile, anche ex art. 2, comma 2, quarto periodo, della Legge Marzano, così come modificato e integrato dall'art. 1 D.L. 18.1.2024, n. 4, il ricorso ex artt. 44, comma 1 e 284 CCII con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 54 CCII, ovvero che il medesimo ricorso sia rigettato nel merito.

All'udienza, dopo ampia discussione, Invitalia S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria hanno insistito per la declaratoria dello stato di insolvenza.

La difesa di Acciaierie d'Italia S.p.A. ha concluso invitando il Tribunale ad adottare tutti i provvedimenti necessari o opportuni per proteggere il patrimonio di tutte le società del gruppo.

All'esito delle udienze menzionate e dell'istruttoria documentale svolta, il Collegio osserva quanto segue.

Sussiste in primo luogo la competenza del Tribunale adito essendo la sede legale di tutte le società coinvolte nel procedimento in Milano, Viale Certosa n. 239.

Quanto all'ordine di trattazione delle domande, in caso di proposizione di più domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza all'interno del procedimento, per il principio generale espresso dall'art. 7, comma, 2 CCII, il Tribunale è chiamato ad esaminare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, dalla liquidazione controllata ed altresì dall'amministrazione straordinaria.

Tale regola di sistema va, peraltro, combinato con l'espressa previsione dell'art. 2 comma 2 D.L. 347/2003 (novellato nel quarto periodo dal D.L. n.4/2024 del 18



gennaio 2024 entrato in vigore il 19 gennaio 2024), per cui dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi disciplinata dal D.L. n.347/2003 le domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso D.Lgs. n. 14 del 2019 non possono essere introdotte o proseguite.

Il criterio di specialità impone, dunque, al Collegio l'obbligatoria declaratoria di improcedibilità della domanda di regolazione della crisi ex art.44 CCII con riferimento ad Acciaierie d'Italia S.p.A., atteso che per questa società sussiste già l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, richiesta dal socio e pronunciata dal competente Ministero.

Tale circostanza comporta che la regolazione della crisi/insolvenza di Acciaierie d'Italia sia già attualmente sottratta all'ambito applicativo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e destinata ad essere governata, in via esclusiva, dal plesso di norme sull'amministrazione straordinaria.

Il che ha implicato, di necessità, uno smembramento almeno parziale dell'originario gruppo d'impresa sul piano degli istituti della concorsualità applicabili, dal momento che le regole e gli strumenti del CCII sono divenuti inaccessibili per Acciaierie d'Italia, il cui orizzonte concorsuale è oramai diversamente regolato.

Ora, essendo stata la domanda prenotativa proposta con riguardo ad un gruppo di imprese – ed essendo una delle imprese raggruppate ormai sottoposta ad un novero differente e divaricato di regole – si mostra indispensabile verificare se per le imprese residue persista la qualifica di gruppo autonomo, a mente dell'art. 2 comma 1 lett.h) CCII, pur a fronte del venir meno – ai fini del concorso – di una realtà produttiva dall'orbita operativa del gruppo stesso. Solo questo preliminare accertamento consente di riscontrare se la domanda, che le ricorrenti prospettano di natura concordataria di gruppo, possa reputarsi a tutt'oggi dotata in concreto di residuale autonomia con riguardo alle sole società rimaste *in bonis*, ovvero se la domanda primigenia – che quelle società le comprendeva tutte, inclusa Acciaierie – debba intendersi soggettivamente e oggettivamente inscindibile in ragione dell'unitarietà e indivisibilità operativa del gruppo, tanto da esser divenuta inammissibile ovvero improcedibile *tout court* a seguito dell'entrata di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.



Sul punto, va rilevato che le ricorrenti nell'atto introduttivo deducono che *"I business delle società del Gruppo sono strettamente interdipendenti. In particolare: • ADI Energia produce energia elettrica e vapore per lo stabilimento di Taranto, alimentando i due impianti principalmente dai gas prodotti nei processi degli impianti siderurgici; • ADI Servizi Marittimi si occupa dei trasporti marittimi tra le società del Gruppo; • ADI Tubiforma è centro di servizio che produce profilati cavi di acciaio. L'andamento del Gruppo dipende quindi unicamente dall'attività produttiva di ADI, sui cui è concentrato il rischio di impresa, mentre le altre società del Gruppo sono completamente captive"*. Anche all'udienza la difesa delle società ha chiarito che le imprese non sono in grado di operare in autonomia, sono tra loro interconnesse e presentano il *management* centralizzato in ADI S.p.A.. Ne deriva - per stessa ammissione delle ricorrenti - che può escludersi sin d'ora la possibilità di prospettare per le rimanenti società, nel termine richiesto ex art.44 CCII, un piano unitario o piani reciprocamente collegati e interferenti secondo la previsione dell'art. 284 CCII, trattandosi di ipotesi palesemente impraticabile.

Ne consegue che il ricorso di gruppo riferito alle tre società residue non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art.7 comma 2 lett.a) CCII, in quanto finalizzato ad una soluzione unitaria per un gruppo che la stessa parte ricorrente ammette essersi sfaldato. Ex *lege* va, quindi, disposta la revoca delle misure protettive ai sensi dell'art.54 comma 2 e 4, e art. 55 comma 3 CCII.

Peraltro, lo strumento del "concordato in bianco", prescelto dalle ricorrenti, per loro stessa ammissione, seguendo una logica dichiaratamente difensiva, più che una visuale programmatica, e quindi non con la finalità di disporre di un tempo utile ad una miglior elaborazione progettuale, ma unicamente per uno scopo di immediata protezione, finisce per non rispondere efficacemente neppure a questo obiettivo, posto che essendosi disgregato il gruppo, non vi sono patrimoni da preservare in funzione di una sinergia organizzativa da proteggere. D'altronde, se il gruppo deve necessariamente emergere ex art. 2, lett. h), CCII come forma organizzata di svolgimento di un'unica attività da parte di più società dotate di patrimoni autonomi, sotto la direzione e il coordinamento di una esse, nella specie già all'attualità è palese la mancanza del soggetto in grado di esprimere la direzione e il coordinamento in parola e di assicurare una reale integrazione economica, operativa e finanziaria.

Ad ogni buon conto, la protezione rispetto alle ipoteche giudiziali e alle aggressioni dei creditori *free riders* è immanente a tutte le procedure concorsuali, e quindi anche



a quelle già ipotizzabili sullo sfondo in ragione della declaratoria di inammissibilità testé pronunciata.

Ciò posto con riguardo alla domanda ai sensi dell'art.44 CCII, deve ora essere esaminata la domanda di dichiarazione di insolvenza proposta da Invitalia S.p.A. e a cui ha aderito l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. in persona del Commissario Straordinario.

Innanzitutto, dalla documentazione in atti emerge chiaramente che la società è in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 della Legge Marzano, avendo essa lavoratori subordinati in numero ben superiore a n. 500 (da ben più di un anno) (documentazione INPS) e debiti per un ammontare di gran lunga superiore a Euro 300 milioni (v. bilanci prodotti).

Sussiste, inoltre, la legittimazione di Invitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, co. 2 della Legge Marzano risultando documentato che: (i) Invitalia S.p.A., è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e opera al servizio delle amministrazioni pubbliche, con il precipuo compito istituzionale per facilitare la realizzazione di investimenti strategici. Invitalia detiene – indirettamente, attraverso la partecipazione in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. il 38% circa del capitale sociale di ADI S.p.A.; (ii) ADI S.p.A. gestisce più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ex art. 3, co. 1 del D.L. n. 207/2012. Segnatamente, in forza del contratto di affitto, in atti, con obbligo di acquisto condizionato stipulato in data 28 giugno 2017, ADI S.p.A. esercita il ramo d'azienda concessole in affitto da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria comprensivo di stabilimenti siderurgici e centri di distribuzione situati sul territorio nazionale, ivi incluso il sito di Taranto; (iii) con comunicazione del 17 gennaio 2024 (i cui contenuti sono stati reiterati in data 20 gennaio 2024), Invitalia S.p.A. ha formulato all'organo amministrativo di ADI S.p.A. la segnalazione prevista ai sensi dell'articolo 2, co. 2 della Legge Marzano, senza che l'organo amministrativo di ADI S.p.A. abbia successivamente presentato istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, pur ricorrendone i requisiti.

Quanto allo stato di insolvenza, l'irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e l'assoluta assenza di una liquidità di cassa per la sopravvivenza della continuità aziendale diretta, la stessa non è in alcun modo contestata dalla società, ed in ogni caso è stata acclarata dall'esperto nel corso della composizione negoziata e vagliata dal Tribunale negli argomentati provvedimenti



adottati dal giudice designato per la conferma delle misure protettive richieste nel contesto della composizione.

Sulla base dell'art.2 comma 2 CCII le procedure concorsuali -ivi incluso il corredo delle regole che le disciplinano - sono applicabili all'amministrazione straordinaria nella misura in cui quest'ultima non contenga precetti specifici, divaricati o incompatibili. Ne deriva che nel procedimento di amministrazione controllata di Acciaierie d'Italia S.p.A. la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili di cui agli artt. 49 comma 3 lett. d) e e), 201 e ss. CCII.

P.Q.M.

Visti gli artt.2, 7, 40, 44, 54 e 55 CCII,
visto l'art. 2 comma 2 D.L. 347/2003,

DICHIARA

improcedibile il ricorso proposto ex art.44 CCII da ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. (C.F. / P.IVA 10354890963),

DICHIARA

inammissibile il medesimo ricorso proposto da ADI ENERGIA S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354910969), ADI SERVIZI MARITTIMI S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354920968), ADI TUBIFORMA S.R.L., (C.F. / P.IVA 10354970963),

REVOCA

le misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII,

DICHIARA

lo stato di insolvenza di ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. (C.F. / P.IVA 10354890963) con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone,

STABILISCE

che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 19 giugno 2024 ore 9:30,

PROROGA

ai sensi dell'art.208 comma 1 CCII a mesi dodici il termine per la presentazione delle domande tardive di ammissione allo stato passivo,



ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario Straordinario, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII,

SEGNALA

al Commissario Straordinario che entro dieci giorni dovrà comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in amministrazione straordinaria,

ORDINA

ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it, nonché comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere.

Milano, 29 febbraio 2024

Il Presidente

dott.Laura De Simone

